

La rappresentanza di genere in magistratura

di Barbara Pezzini

ordinaria di Diritto costituzionale Università di Bergamo

Sommario. 1. In premessa: di cosa parliamo quando parliamo di rappresentanza di genere in magistratura? /2. 1963-2023: ritardo e persistenza di una questione di genere / 3. Interrogare la questione di genere nel CSM /4. Genere e qualità della rappresentanza

1. In premessa: di cosa parliamo quando parliamo di rappresentanza di genere in magistratura?

Vorrei prendere l'avvio da due domande, suggerite dalle date che incorniciano il titolo di questo convegno¹.

La prima: perché la legge arriva solo nel 1963? perché quindici anni di ritardo per cogliere la novità della Costituzione repubblicana? cosa ci dice questo ritardo a proposito dello stato della questione di genere e della connessa circolarità del rapporto *genere-diritto-genere*²?

La seconda: e perché 2023? perché discutere oggi di rappresentanza di genere è ancora questione viva, a sessant'anni dalla legge 66/1963 e settantacinque dalla Costituzione – e anzi, a settantasette anni dalla conquista della cittadinanza politica che ha cambiato il paradigma costituzionale dal punto di vista di genere? perché una tale persistenza della questione di genere?

Tra queste due domande, si pone una questione costituzionale di grande rilievo per chiunque ritenga che il genere sia chiave interpretativa indispensabile per tutti i temi del costituzionalismo³ e, dunque, per quanto ci riguarda, per il tema della rappresentanza in magistratura.

Alcune indispensabili considerazioni in premessa.

L'espressione *rappresentanza di genere* in magistratura, che mi è stata proposta per individuare il tema della mia relazione, è, infatti, un'espressione da decostruire, con una intrinseca complessità quasi celata sotto l'apparenza di una immediatezza comunicativa.

A un primo livello, infatti, rimanda al dato della *rappresentazione/presenza* dei due sessi, con il sottinteso di una condizione di squilibrio da impedire e/o rimediare⁴ che, già in quanto tale, implica la necessità di una riflessione sugli strumenti con i quali affrontare lo squilibrio e, prima ancora, su quale sia la base giuridica per intervenire⁵.

¹ Relazione presentata al convegno «1963-2023. 60 anni di donne in magistratura» organizzato dalla ANM, Sezione di Milano, l'8 marzo 2023

² Per cui mi sia permesso rinviare a B. PEZZINI, *Costituzione italiana e uguaglianza dei sessi. Il principio di antisubordinazione di genere*, in B. Pezzini, A. Lorenzetti (a cura di), *70 anni dopo tra uguaglianza e differenza. Una riflessione sull'impatto del genere nella Costituzione e nel costituzionalismo*, Torino, Giappichelli, 2019.

³ Non una pratica "a latere", una nicchia negli studi di diritto costituzionale, ma costituzionalismo *tout-court*, senza aggettivi, costituzionalismo *totale* nel senso in cui lo intende anche R. RUBIO MARIN, *Global Gender Constitutionalism and Women's Citizenship, A Struggle for Transformative Inclusion*, Cambridge University Press, 2022, p. 8.

⁴ In questo senso l'espressione compare anche nell'art. 33 l. 71/2022 (che ha modificato l'art. 25 l. 195/1958), per imporre nel comma 7 che il collegamento tra candidati/e per la costituzione del collegio virtuale ai fini del correttivo proporzionale non operi «*se non è garantita la rappresentanza di genere*».

⁵ L'art. 22 l. 195/1958, come modificato dall'art. 30 l. 71/2022, in riferimento alla elezione della componente non togata del CSM richiedendo «*procedure trasparenti di candidatura, da svolgere nel rispetto della parità di genere*» richiama gli articoli 3 e 51 cost., e quindi il principio di uguaglianza.

A un secondo livello, l'espressione *rappresentanza di genere* impone di considerare più ampiamente il rapporto tra genere e rappresentanza, nella consapevolezza che rappresentare è sia «stare per» che «agire per»: la prima accezione guarda alla rappresentanza in senso descrittivo, enfatizzando la corrispondenza, la somiglianza tra il/la rappresentante e il/la rappresentato/a; la seconda alla qualità dell'agire del/la rappresentante in nome e per conto dei/delle rappresentati/e, introducendo una dimensione sostanziale riferita alla capacità di perseguire attivamente alcuni obiettivi.

Ed è evidente quanto sia diverso che il *genere* rilevi descrittivamente o nella capacità di caratterizzare obiettivi; una dimensione non esclude l'altra, non sono alternative, ma neppure coincidenti, l'una non include necessariamente l'altra.

È anche necessario rendere esplicita la definizione di *genere* che utilizzo, perché, per quanto si tratti ormai di un'espressione assai diffusa, implica una serie di complessi riferimenti e presupposti: *genere* è la categoria analitica che indaga il modo sessuato di esistere di una società utilizzando un codice *binario e relazionale* (che rileva due sessi, uomini e donne, nella dialettica e reciprocità delle loro relazioni e posizioni sociali) e restituendo una *relazione gerarchica* (in quanto elaborazione, variabile culturalmente, del sesso come coppia gerarchica)⁶.

Nella mia prospettiva, oggetto di indagine è sempre un sistema nel quale rilevano entrambe le dimensioni della relazione tra femminile e maschile: sia quella più immediatamente restituita dal sesso, cui appartengono la biologia, la corporeità, la sessualità e la riproduzione; sia quella dei ruoli, delle possibilità, dei diritti e delle aspettative, dei costrutti di rapporti di potere connessi socialmente all'appartenenza sessuale (il *genere*). Sesso e genere vengono considerati come attributi della persona, in un'interazione complessa che tiene al centro la corporeità; nel *sex-gender-system* il rapporto tra sesso e genere non può essere inteso secondo una sequenzialità data e banale (al corpo è attribuito un sesso e al sesso un genere), ma come l'attivazione di una relazione *circolare*, alimentata dalla dimensione relazionale della persona⁷.

La prospettiva *di genere* affonda le sue radici nelle varie e complesse elaborazioni del pensiero femminista, che hanno offerto le categorie per pensare in modo non gerarchizzato la differenza di sesso e genere e che permettono di ricostruire dinamiche sociali complesse, come la costruzione giuridica del *sex-gender system*: un processo che avviene in una dimensione necessariamente mobile e dinamica, nella e attraverso la quale si compie una costante ridefinizione dei rapporti di genere, che impedisce di isolare le caratteristiche associate al genere in una statica dimensione essenzialistica o naturalistica; i contenuti di genere sono socialmente variabili e, come tali, vengono costantemente rinegoziati in complessi e incessanti processi circolari⁸.

Di conseguenza, applicando il genere – in quanto codice relazionale che rileva la costruzione e decostruzione di gerarchie – in chiave analitica e critica alla rappresentanza in magistratura, parlare di *rappresentanza di genere* in magistratura, come mi è stato chiesto di fare, significa rilevare una *questione di genere* nella rappresentanza in magistratura (che del resto corrisponde a una questione di genere nella magistratura⁹): vale a dire rilevare una *criticità* nelle posizioni occupate da uomini e

⁶ A. CRANNY-FRANCIS ET ALL., *Gender studies: Terms and Debate*, New York, 2003.

⁷ Il rapporto *corpo – sesso – genere* non si risolve per nessuno nella presa d'atto di un corredo cromosomico, nella presenza e funzionalità delle gonadi, nella conoscenza del patrimonio genetico o nella forma e nella misura degli organi genitali. Ciascuno di questi elementi può essere diversamente importante, in momenti e circostanze specifiche dell'esistenza; ogni persona sperimenta nel corso della vita un processo complesso attraverso il quale diventa consapevole di ognuno degli elementi che si definiscono "sesso" (caratteri sessuali primari e secondari, sesso cromosomico, cromatinico, gonadico, biologico, psicologico, sociale); un cammino che ha necessità di "narrazioni" attraverso le quali altri e altre ci raccontano e noi raccontiamo a noi stessi/e le combinazioni possibili tra tutti quegli elementi, prendendo coscienza del sesso e del genere nella nostra vita: v. C. FASOLA, M. INGHILLERI, *L'identità di genere nella psicologia clinica postmoderna*, in E. Ruspini, M. Inghilleri (a cura di) *Transessualità e scienze sociali*, Napoli, 2008.

⁸ In questa prospettiva i due volumi: B. PEZZINI (a cura di), *La costruzione del genere. Norme e regole*, vol. I, *Studi*, e *Genere e diritto. Come il genere costruisce il diritto e il diritto costruisce il genere*, vol. II, *Lezioni, casi, materiali*, Sestante, Bergamo, 2012.

⁹ Non mi soffermo sui dati che attestano la questione di genere nella magistratura: a fronte di una presenza pari al 55% circa del totale del personale di magistratura (pari a 9.576 unità al 2 marzo 2022), la percentuale di magistrato con incarichi direttivi è pari al 31% negli uffici giudicanti e al 22,3% negli uffici requiranti; lo squilibrio è presente anche negli incarichi semidirettivi, che vedono una percentuale di donne pari al 48 % per

donne magistrati, *frutto e fonte* – insieme – di uno *squilibrio di potere* nei ruoli, nelle aspettative, nelle possibilità, nell'accesso e nel godimento effettivi di percorsi di carriera e nell'esercizio delle funzioni proprie della magistratura (squilibrio che insieme riflette – è conseguenza di – e riproduce differenze di potere).

Parlare di una questione di genere nella rappresentanza in magistratura significa guardare al CSM, innanzitutto in quanto organo che restituisce la dimensione descrittiva della rappresentanza e, dunque, come luogo in cui le questioni di genere assumono immediatamente un *volto*; ma anche come luogo – essendo un organo rappresentativo¹⁰ – in cui si esprime la dimensione qualitativa dell'agire nei confronti delle questioni di genere in magistratura: come luogo che indaga le criticità, le rileva e ad esse offre soluzioni, come organo che offre il suo *sguardo* sulle questioni di genere in magistratura.

2. 1963-2023: ritardo e persistenza di una questione di genere

La legge che finalmente ammette le donne alla magistratura, legge 66/1963, arriva, come detto in premessa, con un ritardo di quindici anni.

La Costituzione repubblicana muta radicalmente un paradigma costitutivo della tradizione giuridica, de-costruendo la struttura di genere dell'intero ordinamento, che sino a quel momento era conformata dalla separazione pubblico privato, dalla dicotomia familiare sociale, dall'esclusione, segregazione e subordinazione delle donne, ma sono necessari ben quindici anni perché nel segmento dell'ordinamento relativo alla magistratura – terzo potere dello Stato, ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, secondo l'art. 104 cost. – cadano le barriere all'accesso delle donne, perché la norma escludente discriminatoria sia riconosciuta come tale e rimossa.

E il percorso che porta alla legge 66/1963 è lento, contraddittorio e tortuoso, ostacolato sia dal *gender regime* di organi monogenere, o a grandissima prevalenza maschile, sia dall'impatto dei costrutti e degli stereotipi di genere impiegati nell'interpretazione delle norme (il *genere costruisce il diritto*).

Lo si vede nell'esercizio del potere legislativo, il primo chiamato all'attuazione della Costituzione: basti pensare alla prova deludente della legge 1441/1956, che non apre ma si limita a *socchiudere* la porta di accesso alla magistratura. Ma anche nelle luci e ombre della giurisprudenza costituzionale: nelle contraddizioni della sentenza 56/1958 che, proprio pronunciando sulla l. 1441, usa l'art. 51 cost. per limitare il divieto di discriminazioni fondate sul sesso dell'art. 3 cost., lasciando libero il legislatore di definire il sesso femminile come requisito negativo di accesso¹¹; nelle ambiguità della stessa *storica* sentenza 33/1960, che sul punto del riconoscimento del sesso come requisito attitudinario mantiene una ambigua continuità con il precedente¹² (il presupposto implicito di una

gli uffici giudicanti e al 29 % circa per gli uffici requirenti, con una significativa *segregazione orizzontale* nei tribunali per i minorenni e ancor più nelle procure per i minorenni. Per i dati dell'Ufficio statistico del CSM, si veda:

<https://www.csm.it/documents/21768/137951/Donne+in+magistratura+%28aggiorn.+marzo+2022%29/9cb1284e-5f95-f7b8-8ee1-07bef53d39e1>

¹⁰ Dando per scontata la consapevolezza che la natura *rappresentativa* del CSM rispetto alla magistratura è di per sé questione complessa, su cui qualche considerazione nel prosieguo.

¹¹ Anche quando si utilizzano formule apparentemente neutre dal punto di vista del genere, il sesso che viene in questione come requisito negativo è quello femminile, perché si parla sempre di uffici, cariche, funzioni rispetto alle quali l'accesso e la presenza maschile non sono in discussione, sono e restano la premessa incorporata da norme che si pretendono *generali* ma sono state costruite sul presupposto di un soggettività di sesso maschile, unico protagonista abilitato alla sfera pubblica e presente in essa; l'idoneità maschile è incorporata nella norma, non ha bisogno di essere indagata, né giustificata mentre solo quella femminile è, nell'ordinamento, eccezione o parzialità da considerare.

¹² Per quanto circoscrivendo la possibilità di utilizzare il sesso come requisito solo in casi determinati e non in via generalizzata, come faceva la norma censurata, art. 7 l. 1176/1919; comunque ammettendo la possibilità della presenza di una condizione «*che faccia presumere, senza bisogno di ulteriori prove, l'idoneità degli appartenenti a un sesso ... idoneità che manca agli appartenenti all'altro sesso o è in possesso di costoro in misura minore, tale da far ritenere che, in conseguenza di codesta mancanza, l'efficace e regolare svolgimento dell'attività pubblica ne debba soffrire*» (sott. ns.): e il problema è che l'ordinamento giuridico e

incapacità femminile, che nella sentenza 56/1958 giustificava la discriminazione, sopravvive anche nella 33/1960 per ammettere, per quanto solo entro la cornice generale della parità di trattamento, inabilitazioni comunque riconducibili all'inedoneità *per sesso femminile*: quelle che concretamente pesano nell'ordinamento e nell'esperienza, essendo le limitazioni a carico del sesso maschile essendo ipotesi teoriche o marginali, che vengono agevolmente superate non appena se ne manifesta l'interesse concreto¹³).

Tornare alla ricostruzione critica di quel percorso e di quel *ritardo* è importante perché ripercorrere quelle vicende, tenerle a mente, serve ad attivare lo sguardo critico di cui abbiamo bisogno oggi di fronte alla *persistenza* della questione di genere, che ci interroga direttamente come giuristi e giuriste nello specifico delle categorie, dei concetti, degli strumenti che usiamo per comprendere dove e come si manifesta la questione di genere (come il diritto costruisce e riproduce la subordinazione o reagisce e decostruisce la subordinazione di genere).

Una persistenza che non può essere spiegata semplicemente nei termini di una divaricazione tra principi costituzionali e normativi pacificamente acquisiti e una realizzazione pratica che incontra ostacoli di altra natura (culturali, sociali, economici, psicologici ... tutto fuorché giuridici). Ben oltre le stagioni del congelamento e del disgelo costituzionale¹⁴, la questione di genere rappresenta, il frutto (e insieme la dimostrazione) della difficoltà di comprendere e accettare fino in fondo il cambio di paradigma. A essere in ritardo è la consapevolezza piena di quell'uguaglianza esigente e complessa che la Costituzione pretende, ben oltre le dimensioni ristrette della parità come simmetria o astratta neutralità di genere.

L'ingresso delle donne in magistratura nel 1963 è stato, infatti, il punto di avvio fondamentale di un percorso di apertura di spazi: professioni, carriere, esperienze nell'amministrazione della giustizia e della cosa pubblica che il protagonismo femminile ha avuto finalmente la possibilità popolare di una presenza *anche* femminile¹⁵. Ma se l'esito della caduta delle norme discriminatorie venisse inteso in senso puramente assimilazionistico, la novità del femminile e ogni sua potenziale diversità – nonché la radicale differenza, la distanza dal paradigma precedente – finirebbero disinnescate dalla *neutralizzazione del genere*: che è quanto spesso fanno le norme giuridiche, occultando e dissimulando nel riferimento a un soggetto astratto la materialità dei corpi e delle esperienze di vita diversamente segnate dall'appartenenza sessuale.

L'ingresso delle donne in magistratura impone uno scarto.

La presenza femminile negli spazi prima monopolizzati dal maschile può dare, e in effetti dà, nell'esperienza concreta, la possibilità di una pratica autonoma di libertà declinata al femminile,

la realtà dei rapporti sociali sono già costruiti sul presupposto di un maschile idoneo, mentre il richiamo alla presunzione consente di richiamare gli stereotipi e i pregiudizi di genere senza sottoporli a vaglio critico e senza mettere in discussione lo squilibrio originario, quello che ha assunto il maschile a standard dell'idoneità. Sul punto ampiamente B. PEZZINI, *Uno sguardo di genere sulla sentenza 33 del 1960*, in *Osservatorio AIC*, n. 5/2021, p. 31.

¹³ Si veda in proposito il dispositivo della sentenza costituzionale 173/1983, su una questione sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, su ricorso di un candidato privatista all'abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio, che deduceva di essere stato escluso dai relativi esami, riservati alle sole donne: con ampio ricorso all'illegittimità consequenziale ex art. 27 l. 87/1953, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che escludevano gli alunni e candidati privatisti di sesso maschile rispettivamente dalla frequenza della scuola magistrale e dai relativi esami di abilitazione e gli insegnanti di sesso maschile dall'attività didattica della scuola statale del grado preparatorio, disponendo altresì che le norme di reclutamento e immissione in ruolo, relative in origine alle sole insegnanti, fossero da applicarsi al corpo docente di ambo i sessi.

¹⁴ A. PIZZORUSSO, *Il disgelo costituzionale*, in *Storia dell'Italia repubblicana*, vol. II, *La trasformazione dell'Italia: sviluppo e squilibri*, t. 2, *Istituzioni, movimenti, culture*, Torino, Einaudi, 1995, pp. 136 e ss, data il primo avvio del disgelo nell'elezione del presidente della Repubblica Giovanni Gronchi, 1955, cui segue l'elezione della Corte costituzionale.

¹⁵ Sulle biografie delle prime otto vincitrici di concorso E. DI CARO, *Magistrate finalmente. Le prime giudici d'Italia*, Bologna, Mulino, 2023.

l'esperienza di un femminile agito come tale e non assimilabile, che pretende strutture che rendano pensabile, anche in senso propriamente giuridico, la *dualità* dell'universale¹⁶.

La *neutralità di genere* delle norme giuridiche è solo apparente, nella misura in cui consiste, in realtà, nell'attiva *neutralizzazione del genere femminile* che, in origine escluso *tout-court*, viene successivamente neutralizzato attraverso un'assimilazione che lo priva di rilevanza giuridica (come ad ammettere che la rilevanza giuridica del femminile fosse concepibile solo nel segno dell'*esclusione* o della *tutela* nei confronti di un soggetto non pienamente riconoscibile come autonomo), non invece come autonomo riconoscimento di valore e possibilità del femminile in quanto tale e non in quanto "simmetrico" all'altro sesso).

Non comprendere questa lezione, e non praticarla costantemente, conferma un ordine di genere neopatriarcale, diversamente strutturato rispetto alla tradizione, ma permanentemente segnato dalla gerarchia e dalla subordinazione del femminile.

In questo consiste, a mio avviso, la lezione dell'uguaglianza complessa della Costituzione repubblicana, che impone di attivare costantemente in tutti i formanti giuridici la revisione degli strumenti ereditati da una tradizione monogenere che impediscono di riconsiderare la concettualizzazione dell'universale.

3. Interrogare la questione di genere nel CSM

L'uguaglianza costituzionale viene declinata in tutte le sue dimensioni, formale, sostanziale e in prospettiva dinamica; cessando di essere una prescrizione astratta e viziata dalla rimozione del genere, diventa *sensibile al genere*, orientata dalla capacità di riconoscere il dualismo dei sessi. L'uguaglianza tra i sessi non è un punto di partenza astratto, è l'obiettivo raggiungibile al termine di un processo nel corso del quale ogni persona è considerata tenendo conto delle effettive condizioni di genere.

Da questa uguaglianza complessa deriva la doverosità di misure di garanzia nei confronti della condizione di svantaggio determinata dall'appartenenza al genere femminile (in quanto genere macroscopicamente sotto-rappresentato nelle sedi decisionali): la dimensione sostanziale dell'uguaglianza, senza entrare in contrasto con l'uguaglianza formale, trasferisce la comparazione, insita in ogni giudizio di uguaglianza, da un piano sincronico (in cui ci si accontenta della astratta possibilità dell'uguaglianza) a uno diacronico (in cui l'uguaglianza è concretamente conquistata);

Un vantaggio attribuito alle donne – in quanto e nella misura in cui genere in condizione di inferiorità – non può mai essere considerato una "discriminazione a rovescio" contro gli uomini, ma rappresenta il trattamento appropriato alle circostanze di fatto, e in particolare alle condizioni di genere che, implicando la subordinazione femminile, vanno rimosse. È la Costituzione a imporre la considerazione delle condizioni di fatto (già nell'art. 3, 2° comma e poi ribadendo e rinforzando il precetto nella nuova formulazione degli art. 117, 7° comma e 51) e a richiedere di interrompere il circolo vizioso nel quale le differenze tra i sessi si riproducono infinitamente come differenze di potere che, a loro volta, costruiscono e producono differenze di genere.

È questo lo sfondo su cui interrogare la questione di genere nel CSM, la sua portata paradigmatica e la declinazione degli strumenti giuridici nuovi che servono per affrontarla.

¹⁶ Lo coglie l'ordinanza 172/2001 con cui la Corte costituzionale esclude l'illegittimità della norma che impone che i due componenti non togati del tribunale dei minori siano di sesso diverso con un'argomentazione differente da quella utilizzata dalla sent. 56/1958, riconoscendo come la presenza di entrambi i sessi sia in funzione della acquisizione dell'esperienza diversificata dei due generi (e prospettando una concezione *duale* della composizione dell'organo): il legislatore – dice infatti la Corte – considera «*fondamentale la presenza nel tribunale per i minorenni di giudici onorari di sesso diverso, in modo che nelle sue decisioni il collegio possa sempre avvalersi del peculiare contributo di esperienza e di sensibilità proprie del sesso di appartenenza*».

Qual è oggi – descrittivamente – la rappresentanza di genere nel CSM? è ancora rilevabile la persistenza di quello squilibrio problematico che ne ha caratterizzato la storia¹⁷?

Quanto hanno influito le nuove norme introdotte dalla l. 71/2022?

L'attuale composizione vede al 40% la componente femminile nei laici e a un più deludente 30% la componente togata (sei su venti: una su due con funzioni di legittimità; cinque su diciotto con funzioni di merito); la nomina di Margherita Cassano Prima Presidente della Corte di cassazione¹⁸ ha portato a una su tre i membri di diritto.

Per quanto riguarda la componente non togata, l'art. 22 della legge 195/1958 prevede ora che i dieci membri eletti dal parlamento in seduta comune siano scelti «*secondo procedure trasparenti di candidatura, da svolgere nel rispetto della parità di genere di cui agli articoli 3 e 51 della Costituzione*».

Tali procedure sono state definite da un'intesa tra i Presidenti di Camera e Senato e convenute in seno alle Conferenze dei presidenti di Gruppo della Camera e del Senato¹⁹ prevedendo una quota di *chance* del 40 % a favore del genere meno rappresentato²⁰, da raggiungere mediante la presentazione di autocandidature entro un dato termine, fatta salva l'eventuale integrazione su iniziativa facoltativa di dieci parlamentari. Alla chiusura delle procedure di candidatura risultavano presentate complessivamente 287 candidature, di cui 89 da parte di donne avvocate o docenti universitarie in materie giuridiche, pari ad una percentuale di poco superiore al 30 %.

Le votazioni hanno poi dimostrato che – almeno in questa tornata²¹ – sono state le forze politiche ad avere interiorizzato e praticato il vincolo del 40%, raggiunto in base alle designazioni sostanzialmente concordate in via preventiva²² che hanno retto alla prova del voto segreto (fino al secondo scrutinio si richiede la maggioranza dei tre quinti dei componenti dell'assemblea, ossia i voti

¹⁷ Le donne entrano nel CSM solo con la consiliatura 1981/1986, oltre venti anni dopo l'istituzione dell'organo, quando sono elette come non togate Cecilia Assanti e Ombretta Fumagalli Carulli; la prima donna togata viene eletta solo nella consiliatura successiva 1986/1990, dopo oltre venti anni dall'ingresso delle donne in magistratura (Elena Paciotti, altra donna nella consiliatura è Fernanda Contri, tra i membri eletti dal parlamento). Nelle due successive consiliature (1990/94 e 1994/98) nessuna togata e una sola non togata nel 1994/98; nel 1998/2002, tre togate e una non; nel 2002//2006 una e una; nel 2006-2010 quattro togate e due laiche; nel 2010-2014 solo due togate; nel 2014 -2018 una sola togata e due elette dal parlamento. La consiliatura 2018-2022 vede la presenza di sei togate, ma nessuna donna dall'elezione dei membri laici.

¹⁸ Il 1° marzo 2023 è stata nominata dal plenum del Consiglio superiore della magistratura, presieduto dal capo dello Stato Sergio Mattarella, votando all'unanimità la proposta della commissione per gli incarichi direttivi; è la prima volta di una donna alla guida della Suprema Corte. Cassano, attualmente presidente aggiunto, prende il posto di Pietro Curzio, che sta per andare in pensione.

¹⁹ Si veda <https://comunicazione.camera.it/archivio-prima-pagina/19-27125>

²⁰ V. Savio, *CSM, da un Porcellum al Marta-rellum: una prima lettura della nuova legge elettorale per il CSM*, in *Quest. giust.* 7.09.23, <https://www.questionegiustizia.it/articolo/csm-da-un-porcellum-al-marta-rellum>, p. 6: aveva osservato che «*la lettera della nuova disposizione – che non si limita a parlare di rispetto delle “pari opportunità” o di “garanzia della rappresentanza di genere” (espressione quest’ultima invece usata in relazione ai gruppi di magistrati di merito collegati) bensì, e significativamente, di “rispetto della parità di genere” – debba essere letta come norma che in attuazione dell’art. 51 Cost. imponga anche un identico numero di uomini e donne tra i dieci eletti (superandosi i dubbi al riguardo impostabili in relazione alla natura di una elezione parlamentare e quindi per definizione politicamente “libera”)*».

²¹ Si ricorda come proprio l'elezione esclusivamente di candidati maschi avesse invece sollevato, nel 2018, una vivace discussione.

²² *Fratelli d'Italia* ha indicato quattro membri, gli avvocati Isabella Bertolini, Daniela Bianchini, Rosanna Natoli e Giuseppe Valentino (indicazione sostituita il giorno stesso della votazione dal professore Felice Giuffrè, dopo che Pd e M5S avevano ritirato l'appoggio a Valentino, in quanto indagato in processo sui rapporti tra politica e 'ndrangheta a Reggio Calabria); la *Legha* ne ha proposti due, l'avvocata Claudia Eccher e l'avvocato Fabio Pinelli; *Forza Italia* ha indicato l'avvocato e senatore Enrico Aimi; l'opposizione ha indicato i restanti tre membri: i professori Roberto Romboli e Michele Papa, proposti rispettivamente dal *Partito democratico* e dal *Movimento 5 stelle*, e l'avvocato Ernesto Carbone, proposto dal gruppo parlamentare di *Azione-Italia viva*. I parlamentari di *Alleanza verdi-sinistra* hanno invece scelto di sostenere la candidatura di Tamar Pitch, professoressa di filosofia del diritto dell'Università di Perugia

di almeno 364 dei 606 membri dell'assemblea – 400 deputati e 206 senatori, compresi i senatori a vita; dal terzo scrutinio basta la maggioranza dei tre quinti dei votanti)²³.

Più complessa, e forse ancor più interessante, l'osservazione sul rendimento dei meccanismi elettorali per i togati.

La legge dispone che nei collegi previsti dall'art. 23 (il collegio unico nazionale per l'elezione di due magistrati con funzioni di legittimità; due collegi territoriali per cinque magistrati con funzioni di pm; quattro collegi territoriali per otto magistrati con funzioni di giudice) debba esserci un numero minimo di sei candidature, con ogni genere rappresentato «*in misura non inferiore alla metà dei candidati effettivi*». Per garantire le quote di candidatura previste nei collegi territoriali è stabilita una fase eventuale di integrazione delle candidature individuali auto-presentate tramite estrazione da elenchi separati per genere. Nel collegio unico nazionale per l'elezione di cinque ulteriori membri con funzioni di merito – introdotto come meccanismo di integrazione proporzionale dall'art. 27, comma 3, in cui concorrono liste virtuali formate in base alle dichiarazioni di collegamento tra i candidati dei collegi territoriali giudicanti – il collegamento opera solo a condizione che sia «*garantita la rappresentanza di genere*» (misura minima antidiscriminatoria che esclude liste monogenere).

Sarà certamente necessario guardare con più attenzione ai dettagli di funzionamento del sistema, ad esempio per comprendere quante donne e quanti uomini sul totale delle candidature del proprio genere siano state/i sorteggiate/i piuttosto che spontaneamente candidate/i; o anche per rilevare la composizione dal punto di vista di genere dei gruppi di candidati collegati ai fini del recupero di cinque eletti con meccanismo proporzionale nel collegio “virtuale”.

Ma è già interessante osservare che il sorteggio è stato necessario in tutti i collegi, con un risultato finale, al netto dei/delle sorteggiati/e che hanno rinunciato, di 47 candidature maschili e 40 femminili.

In particolare, il fatto che, nello specifico nel collegio giudicante 1, il sorteggio sia stato necessario per garantire l'equilibrio *a favore del genere maschile* può aiutarci a vedere un dato spesso ignorato o sottovalutato, riconducibile alla distinzione tra *quote femminili* e di *quote di genere*, per essere pienamente consapevoli del suo significato e dei suoi effetti alla luce del principio antisubordinazione di genere della Costituzione repubblicana.

Quando l'ordinamento, sul presupposto uno squilibrio di genere da rimediare, interviene con misure di abilitazione, le norme possono essere formulate *direttamente a favore delle donne* (quota femminile) rendendo esplicito il fatto presupposto, cioè che la sottorappresentazione riguarda e svantaggia, in termini attuali e concreti, il genere femminile²⁴; oppure essere formulate *in termini di genere* (quota di genere), disponendo un meccanismo a favore del genere che risulta sottorappresentato, che deve essere identificato e che, in termini attuali e concreti, viene – per lo più – identificato nel genere femminile (spesso, anzi, quasi sempre, del resto, questo è il presupposto implicito che sorregge e giustifica ogni proposta).

La differenza tra le due tipologie emerge quando – come è avvenuto nel collegio 1 – il sesso femminile cessa di essere sottorappresentato: le quote *femminili*, in questa ipotesi, perdono il fondamento implicito, e necessario, della loro ragionevolezza (essendo venuto meno il presupposto della sottorappresentazione); mentre le quote *di genere* si convertono automaticamente a favore del sesso maschile (in quanto divenuto il sesso sottorappresentato), garantendolo automaticamente e in via preventiva dal rischio di sottorappresentazione.

²³ Solo nel 1986, 2006 e 2018 le elezioni si sono concluse con un solo scrutinio. Il 17 gennaio 2023 sono stati eletti Romboli con 531 voti, Bertolini con 521, Bianchini, Natoli ed Echer con 519; Aimi con 517, Pinelli con 516, Papa con 506 e Carbone con 399 voti. I voti ottenuti da Giuffrè sono stati 295, 69 in meno della soglia minima per essere eletti, quelli per Valentino 194; Pitch ne ha ottenuti 16 (i voti dispersi sono stati 38, 4 le schede bianche e 5 le nulle). Giuffrè è stato poi eletto due giorni dopo con 420 voti).

²⁴ Ne costituisce esempio l'art. 57 del d. lgs. 165/2001, che riproduce l'art. 61 del d. lgs. 29/1993, che impone almeno un terzo di componenti di sesso femminile nelle commissioni di concorso per l'accesso al pubblico impiego.

In ciò, tuttavia, la funzione delle misure subisce una trasformazione radicale, nella misura in cui la condizione di genere maschile, altrettanto socialmente determinata di quella femminile, *non è in alcun modo marcata dalla esclusione, gerarchizzazione, inferiorità di potere*²⁵. Il rischio di sottorappresentazione, infatti, non è altrettanto diffuso o caratterizzante della condizione di genere maschile come è, invece, per la condizione di genere femminile; né la concreta eventualità della sottorappresentazione potrebbe dirsi frutto di un assetto consolidato di potere di cui, a sua volta, tenderebbe a riprodurre la struttura: si tratterebbe, piuttosto, di una nuova dimensione dell'esperienza che, a mio avviso, anche solo per questo risulterebbe meritevole di spazio e attenzione, dal momento che, registrando più vistosamente uno *scarto* rispetto agli assetti consolidati e tradizionali della rappresentanza in senso descrittivo, ci si potrebbero attendere più facilmente novità anche sul piano della rappresentanza nel senso dell'agire sostanziale.

Il concreto funzionamento del meccanismo di integrazione delle candidature a favore di candidature maschili mostra, allora, che alle *quote di genere* viene affidata la funzione di prefigurare la creazione di un assetto stabilmente dualistico (a proposito del quale non si può fare a meno di rilevare che un tale assetto dell'organo rappresentativo potrebbe presto risultare poco congruo rispetto ai dati della composizione di genere del corpo dei/delle rappresentati/e).

La scelta tra le diverse formule delle misure di abilitazione²⁶, condizionando la funzione che ad esse si intende assegnare, richiede una chiara e consapevole definizione sia delle premesse, sia delle finalità delle misure.

Si vuole che siano norme intrinsecamente temporanee, misure di riequilibrio rivolte al superamento di una condizione di monopolio di genere di fatto (una perdurante supremazia maschile di fatto)?

Si vuole pensarle come *azioni positive* volte a rimuovere un assetto di potere squilibrato per garantire una dinamica effettivamente in grado di offrire parità di opportunità, destinate per la loro stessa funzione a essere superate nel momento in cui l'assetto di potere risultasse equilibrato?

Oppure sono pensate come norme permanenti, che delineano e definiscono una condizione di equilibrio tra i sessi assunta come assetto irrinunciabile nella composizione di genere della rappresentanza?

4. Genere e qualità della rappresentanza

Riflettere sulla funzione vuol dire non eludere la domanda fondamentale sulla *qualità duale* della/nella rappresentanza e affrontarla con piena consapevolezza, chiarendo se si consideri il genere dei/delle rappresentanti un elemento rilevante solo in presenza di una condizione di squilibrio e ineffettività del pari diritto di accesso ovvero se si tratti di un elemento che definisce in modo irrinunciabile la composizione della rappresentanza.

Il primo elemento di consapevolezza indispensabile per rispondere a questo interrogativo riguarda il *tipo di rappresentanza* che si configura nel CSM, che ha a che fare con le articolazioni professionali e culturali della magistratura. Si tratta, infatti, di rappresentare il carattere esponenziale del CSM e

²⁵ Questo è l'elemento insostituibile di analisi critica che il criterio analitico del genere ci restituisce, per la sua capacità di rilevare e restituire la struttura intrinsecamente gerarchica della elaborazione sociale delle relazioni tra i sessi.

²⁶ Costituiscono misure di abilitazione le quote, sia *deboli* – di chances o di candidatura, come considerate dalla normativa vigente –, sia *forti* – di risultato o partecipazione, come a suo tempo nettamente prospettato dallo stesso CSM (nella *Delibera consiliare del 2 aprile 2014* che proponeva una modifica del sistema di elezione del CSM con doppia preferenza di genere nella elezione della componente togata, nonché la riserva di una quota minima di genere di 1/3 sia per la componente togata, sia per la componente laica; il documento, promosso anche su impulso e in base ad ampia discussione svolta entro la Rete dei Comitati Pari Opportunità delle Professioni Legali, individuava un'opzione netta per *quote di genere di risultato*, configurate come misura temporanea e acceleratoria, nel quadro di un'azione positiva di cui erano delineati fondamento e giustificazione, sottolineando nel contempo le insufficienze di misure più blande, come quote di genere nelle candidature, ed evidenziando la necessità di inserire tale azione in un contesto di riforma del sistema elettorale coerente).

la sua collocazione strumentale rispetto alle funzioni dell'ordine giudiziario, tenendo conto della sua natura di organo costituzionale.

Detto in estrema sintesi: nella visione costituzionale la magistratura costituisce un potere che si *rende* «autonomo e indipendente» dagli altri, come stabilisce il primo comma dell'art. 104, proprio per il tramite del CSM (cui sono dedicati tutti i successivi sei commi dell'articolo). Dal punto di vista della funzione, il potere giurisdizionale, tutt'altro che *nullo*, è semmai un potere *da neutralizzare*: non è, cioè, nullo in partenza, ma da rendere neutro (nel senso di capace di prestazioni capaci di terzietà), e per rendersi tale ha, innanzitutto, bisogno di un robusto contrappeso rispetto al potere politico.

La neutralità da ricercare in seno al CSM è quella di un pluralismo reale, non astrattamente estraneo alla politica (quasi potesse sfuggirne le contaminazioni), ma concretamente capace di assumere, sui problemi della giustizia e della giurisdizione, coordinate e punti di vista autonomi rispetto a quelli della politica partitica. Il CSM, in quanto organo esponenziale e di vertice del potere giudiziario e, dentro il CSM, la rappresentanza elettiva dei togati hanno essenzialmente questa funzione e questa *ratio*.

La duplice configurazione dell'elettorato attivo (magistrati ordinari di tutte le categorie / parlamentari) e passivo (magistrati ordinari di tutte le categorie / avvocati e professori ordinari di materie giuridiche) rispetto al medesimo organo – nel quale siedono anche due membri di diritto e che è presieduto dal Presidente della Repubblica – è rivolta a costruire una *sede unitaria di confronto* in cui le linee relative al governo strutturale della magistratura emergano dalla dialettica complessiva, interna ed esterna alla magistratura stessa.

Ciò definisce anche le qualità e le coordinate della rappresentanza nel CSM.

A fronte della componente dei membri laici – che, eletti dal Parlamento in seduta comune, rappresentano le correnti politico-partitiche, sia pure con il duplice temperamento del sistema di elezione a maggioranza qualificata e dei requisiti di elettorato passivo – l'elezione dei togati deve rappresentare le componenti associative e di indirizzo (in senso lato) politico della magistratura nel *loro* pluralismo, distinto da quello della componente laica²⁷.

Ed è in questo quadro che si colloca anche la riflessione sulle *misure di abilitazione di genere*²⁸, anche limitandoci, come fa la normativa vigente, a considerare misure *deboli* quali sono le quote di opportunità (di candidatura).

L'esistenza di condizioni vincolanti che facciano riferimento al genere incrocia, infatti, le altre caratteristiche e qualità che, attraverso il meccanismo di presentazione delle candidature (di lista o individuali che siano), si vogliono filtrare e proporre come i criteri selettivi che orienteranno l'elezione, determinando l'idea di rappresentanza.

Le indubbie differenze tra le forme della rappresentanza propriamente politica e la rappresentanza delle articolazioni di cultura giurisdizionale – a mio avviso essenzialmente associative – che dovrebbero trovare espressione nel sistema elettorale del CSM non consentono di estendere

²⁷ Cosa che rende, a mio avviso, nettamente preferibile un sistema elettorale di tipo proporzionale, eventualmente in versione mista e/o temperato e integrato da correttivi, quando appaia opportuno integrare – come oggi si sollecita – la necessaria garanzia del pluralismo associativo con una valorizzazione dei profili di responsabilizzazione e autonomia individuale capace di arginare degenerazioni “correntizie” e derive meramente carrieristiche.

²⁸ Costituiscono misure di abilitazione le quote, sia *deboli* – di chances o di candidatura, come considerate dalla normativa vigente –, sia *forti* – di risultato o partecipazione, come a suo tempo nettamente prospettato dallo stesso CSM (nella *Delibera consiliare del 2 aprile 2014* che proponeva una modifica del sistema di elezione del CSM con doppia preferenza di genere nella elezione della componente togata, nonché la riserva di una quota minima di genere di 1/3 sia per la componente togata, sia per la componente laica; il documento, promosso anche su impulso e in base ad ampia discussione svolta entro la Rete dei Comitati Pari Opportunità delle Professioni Legali, individuava un'opzione netta per *quote di genere di risultato*, configurate come misura temporanea e acceleratoria, nel quadro di un'azione positiva di cui erano delineati fondamento e giustificazione, sottolineando nel contempo le insufficienze di misure più blande, come quote di genere nelle candidature, ed evidenziando la necessità di inserire tale azione in un contesto di riforma del sistema elettorale coerente).

automaticamente alle elezioni del CSM le medesime considerazioni che riguardano la libertà degli attori politici nello strutturare le forme della rappresentanza politica e che rendono particolarmente delicato agire sulla dimensione unitaria della rappresentanza politica. Tuttavia, anche per quest'organo si pone l'esigenza di garantire, *attraverso le modalità di costruzione e presentazione delle candidature*, il rispetto di spazi di autonomia e libertà nella configurazione pluralistica della rappresentanza elettiva dei magistrati.

Si tratta, infatti, di riconoscere, in funzione delle caratteristiche dell'organo, una dimensione di autonomia necessaria, concretamente delineata dalla legge elettorale e finalisticamente connessa al riconoscimento della magistratura come ordine autonomo e del CSM come concreto presidio di tale autonomia. E si tratta di ricercare le condizioni per un equilibrio soddisfacente tra quelle specifiche esigenze di autonomia – anche nella strutturazione dell'offerta pluralistica attraverso il meccanismo delle candidature – e le esigenze della *qualità della rappresentanza dal punto di vista di genere*.

Una ricerca che non può mancare di approfondire il significato e il rilievo delle condizioni di genere nella rappresentanza e, di conseguenza, delineare consapevolmente il rapporto tra la funzione delle misure di abilitazione, la loro natura e il loro fondamento normativo, in modo da delineare un quadro sistematicamente coerente.

Torniamo, dunque, innanzitutto, a chiederci se il genere nella rappresentanza rilevi in termini di quantità o qualità della presenza. Che rapporto c'è tra la quantità della presenza e la qualità dell'agire?

La quantità rileva nel raggiungimento di una soglia di visibilità che consente di uscire dalla irrilevanza (*massa critica*): una certa quantità di presenza garantita al genere storicamente sottorappresentato – in origine escluso - assicura la visibilità di percorsi di vita differenti da quelli del genere la cui presenza originaria ha modellato l'istituzione e il suo funzionamento, rendendoli degni di attenzione e presa in carico nel luogo ove la costruzione delle carriere tanto incide su di essi. Concrete presenze femminili in luoghi significativi di esercizio di potere rimasti a lungo solo maschili e ancora segnati da condizioni di squilibrio di genere, fornendo concretamente diversi modelli di ruolo, rendono pensabili e praticabili condizioni di esperienza che non sono definite in astratto, ma restano materialmente segnate, in magistratura come in tutte le esperienze di vita, dai rapporti e dalle strutture di genere.

In questo senso *la quantità fa qualità*, nel senso che trasforma l'istituzione, innestando un legame circolare tra rappresentare come «stare per» e come «agire per»; anche quote deboli, agendo come misure di abilitazione, per quanto *indirette*, rispetto alla presenza nel CSM, creano i presupposti perché il CSM sia in condizione di agire con politiche di abilitazione più adeguate, rispetto alle carriere degli uomini e delle donne nella magistratura, perché consapevoli delle differenze: se gli *standard* di organizzazione del potere, delle carriere, dei tempi sono stati pensati e costruiti *in e per* un mondo maschile, è indispensabile ripensarli a partire anche dalle differenti richieste delle donne, in una declinazione dell'uguaglianza non astrattamente viziata dalla irrilevanza del genere, ma *sensibile al genere*.

Un tema complesso, che certamente non è assente nelle riflessioni della magistratura²⁹: e mi limito qui solo a richiamare, da un lato, i contributi di riflessione di svariate candidate apparsi in prossimità della tornata elettorale nel *forum* che la rivista dell'ADMI ha dedicato alla questione di genere nella magistratura³⁰; dall'altro, il numero 4/2022 di *Questione giustizia* dedicato a *Il diritto femminile*.

Un tema che, altrettanto certamente, ancora richiede il nostro impegno di riflessione ed elaborazione.

²⁹ E dello stesso CSM, come ho avuto modo di rilevare ne *Del CSM come sguardo e come volto delle questioni di genere nella magistratura*, in *Rivista Gruppo di Pisa*, n. 1/2020, p. 74 sg.

³⁰ Giudicedonna.it, n. 2/2022: la Redazione ha promosso tra tutte le candidate un dibattito sulla questione di genere e sulla sua rilevanza nel funzionamento dell'organo di autogoverno e più in generale nelle scelte di politica giudiziaria e nella organizzazione degli uffici, strutturando una griglia di domande a cui hanno variamente risposto, inviando il loro contributo, 22 candidate su 40 (v. http://www.giudicedonna.it/2022/numerodue/Articoli/La_questione_di_genere_nella_magistratura_forum.pdf).